



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 10791 - Data adozione: 01/07/2019

Oggetto: Rimateria spa (ex ASIU spa) in subentro alla Soc. Lucchini in as (ex Lucchini spa). Voltura, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 4 del d.lgs 152/2006 e dell'art. 18 commi 1 e 2 del DPGR Toscana n. 13/R, per cambio di titolarità nella gestione della discarica ex Lucchini spa, sita in Comune di Piombino loc. Ischia di Crociano, dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD012280

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”* e s.m.i.;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*; la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*; DGRT n. 121 del 23/02/2016 *“Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”*;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare, il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”*;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*, ed in particolare, il c. 4 dell'art. 29-nonies, che disciplina il caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- il DPGR Toscana n. 13/R del 29/03/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)”, ed in particolare, i commi 1 e 2 dell'Art.18 che disciplinano il procedimento ai fini della modifica della titolarità' di un' AIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006;*
- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”* nonché, le seguenti delibere della Regione Toscana:
 - la D.G.R.T. 06/08/2012, n. 743: *“Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;
 - la D.G.R.T. 01/07/2013, n. 535 recante *“Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti – Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743”* come modificata dalla D.G.R.T. del 09/09/2013, n. 751;

PREMESSO che:

- la Provincia di Livorno con DD n. 276 del 30/10/2007 modificata con successivo atto dirigenziale n.105 del 16/09/2008 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (ad oggi in corso di

validità giusta istanza di rinnovo pervenuta alla Provincia di Livorno, in data 02/05/2012 tramite SUAP) alla Soc. Lucchini spa, oggi Soc. Lucchini in amministrazione straordinaria (CF. PI. 01730680152 - con sede legale in Largo Caduti sul lavoro, 21 Piombino, LI) relativamente all'attività di discarica aziendale di rifiuti derivanti da lavorazioni siderurgiche, ubicata in Comune di Piombino Loc. Ischia di Crociano, ricadente nella sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili (IPPC 5.4 dell'allegato VIII parte II del d.lgs152/2006);

- la Soc. Asiu spa, oggi conferita in Rimateria spa (CF. PI. 01160290498, con sede legale e operativa in Piombino, loc. Ischia di Crociano 4/5) risulta titolare della concessione demaniale rilasciata dall'agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, in forza dell'atto registrato in data 23/12/2015 n. 8829 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2021, relativo alla concessione dei terreni, siti in comune di Piombino loc. Ischia di Crociano, censiti al CT al foglio 51 p.le 134, 199 p.p. e 248 p.p., della superficie di 84.140 mq, appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica, da destinarsi esclusivamente alla gestione della discarica di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche e, in parte, per viabilità piazzali, compatibilmente con il Piano regolatore del Comune di Piombino;

APPURATO da quanto informalmente comunicato con mail del 02/04/2019 del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, che: *“con atto in data 16 Luglio 2016 a rogito Notaio Dr. Gianluigi De Paola la società ASIU Spa titolare dell'atto di concessione Rep. 926 del 10.12.2015, ha formalizzato il conferimento ai sensi dell'art. 2343 ter del codice civile di ramo d'Azienda da Asiu Spa a Rimateria Spa. Per effetto del suddetto atto, con decorrenza dal giorno 01.09.2016, s'intendono trasferiti i contratti in corso di esecuzione comprensivi dei compendi immobiliari destinati al trattamento e smaltimento dei rifiuti, in parte realizzati su aree demaniali. Pertanto a parere della Scrivente, si ritiene la società RIMATERIA Spa subentrata a tutti gli effetti nel suddetto atto di concessione. “;*

PREMESSO che in merito al subentro nella titolarità dell'AIA n. 276/2007 e smi rilevano le seguenti comunicazioni del gestore cedente e del gestore subentrante:

- nota, in atti reg.li prot. n. 245746 del 15/06/2016, con cui il Commissario straordinario di Lucchini in as, in qualità di gestore cedente comunicava, ai sensi del c. 4 dell'art. 29 - nonies del d. lgs 152/2006, il cambio di titolarità nella gestione dell'impianto in argomento in favore della subentrante ASIU spa;

- nota, in atti reg.li prot. n. 246039 del 15/06/2016, con cui il legale rappresentante di ASIU spa, in qualità di gestore subentrante comunicava, ai sensi del c. 4 dell'art. 29 - nonies del d.lgs 152/2006, il cambio di titolarità nella gestione dell'impianto in argomento, in forza del subentro nella suddetta concessione demaniale;

- nota, in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018, e nota, in atti reg.li 408725-A del 28/08/2018, con cui rispettivamente, Rimateria spa e Lucchini in as reiteravano la comunicazione, ai sensi del c. 4 dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto;

RICHIAMATO, l'iter procedurale di cui al presente provvedimento conclusivo:

- nota, prot. reg.le n. 62918 del 08/02/2019, di comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 e smi, di avvio d'ufficio del procedimento, ai sensi del combinato disposto ex c. 4 dell'art. 29-nonies del D.lgs 152/2006 e commi 1 e 2 dell'Art.18 del DPGR Toscana n. 13/R del 29/03/2017, per il rilascio della voltura, a motivo delle intervenute esigenze di celerità di emanazione del provvedimento conclusivo, esplicitate nella premessa alla suddetta comunicazione, alla quale si rimanda, e al fine di acquisire certificazione relativa alle garanzie finanziarie reiteratamente richieste con precedente corrispondenza;

- nota dello Studio Legale Associato Volpe-Monaco-Bedini prot. n. 804 del 26/02/2019, acquisita al prot. regionale n. 0093474 del 27.02.2019, avente oggetto: *“Rimateria spa in subentro Lucchini in*

as - Nota 8/2/2019. Comunicazione avvio del procedimento. Osservazioni ed istanza di accordo integrativo (artt. 10 e 11 L. n. 241/90”;

- nota, prot. reg.le n. 0116911 del 13/03/2019, di comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis della L.241/90;

- nota dello Studio Legale Associato Volpe-Monaco-Bedini per conto di Rimateria Spa, prot. n. 1146 del 22/03/2019, in atti reg.li n. 0132135 del 25/03/2019, con la quale sono state trasmesse osservazioni ex art. 10 bis della L.241/90;

- nota, prot. 0180935 del 30/04/2019, con cui Rimateria spa ha richiesto una proroga dei tempi di conclusione del procedimento di voltura per la presentazione delle garanzie fideiussorie, fino al 15 di giugno;

- adozione del decreto dirigenziale n. 8543 del 28/05/2019, con cui si è accordata la proroga richiesta da Rimateria spa per le motivazioni esposte in narrativa al medesimo atto, al quale si rimanda;

- nota, in atti reg.li n. 0220853 del 31/05/2019, di notifica del succitato decreto e invio per conoscenza alle amministrazioni interessate;

- comunicazione della Società Rimateria spa, inviata in data 14/06/2019, di presentazione delle bozze di fidejussione per la gestione operativa e post-operativa;

- nota acquisita in atti reg.li n. 242839 del 17/06/2019, con cui Rimateria spa ha trasmesso entrambe le fidejussioni definitive nonché la copia contabile di avvenuto pagamento del premio e successiva integrazione, in atti reg.li n. 245944 del 19/06/2019, con cui a completamento di quanto inviato sono state precisate, mediante specifica documentazione, generalità e cariche dei firmatari;

PRESO ATTO che:

- il fideiussore è la società Tokio Marine Europe S.A. operante in Italia in regime di stabilimento ed iscritta nell'elenco in appendice all'Albo delle Imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 dal 24/08/2018, autorizzata al ramo Cauzioni in data 30/07/2018. Sede legale 31-33 Rue Sainte Zithe, CAP L-2763 Città Lussemburgo, Stato Lussemburgo, sede secondaria in Italia: via Torino, 2 – 20123 – Milano,

- la fidejussione numero BVFF00033, a garanzia della gestione operativa, è stata prestata fino ad un importo pari a euro 1.028.970 ed ha validità dal 15/06/2019 al 15/09/2022,

- la fidejussione numero BVFF00034, a garanzia della gestione post-operativa, è stata prestata fino ad un importo pari a euro 1.659.330 ed ha validità dal 15/06/2019 al 15/06/2024;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 4783 del 03/04/2019 rettificato con DD n. 5515 del 11/04/2019, con il quale la Soc. Rimateria spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica, è stata diffidata ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, ritenendo che le criticità accertate dagli organi di controllo relativamente alla gestione della discarica in parola dovessero trovare immediata soluzione, a tutela della matrici ambientali interessate, anche nelle more della conclusione del procedimento di voltura finalizzato alla formalizzazione della variazione soggettiva dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e smi;

CONSIDERATO che, all'intervenuta comunicazione di subentro nella gestione dell'installazione e all'acquisizione agli atti reg.li delle fidejussioni richieste, il presente provvedimento conclusivo del procedimento per la voltura dell'AIA in parola è atto dovuto della scrivente amministrazione anche al fine di dare continuità alle azioni intraprese a seguito di quanto disposto dal suddetto decreto di diffida n. 4783/2019;

RITENUTO dunque di dover provvedere a volturare a carico della società subentrante Rimateria spa la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 276 del 30/10/2007 e smi rilasciata dalla Provincia di Livorno;

PRECISATO, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze e che all'atto del rilascio della presente autorizzazione la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Ing. Andrea Rafanelli;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 a oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di VOLTURARE in favore della soc. Rimateria spa la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 276 del 30/10/2007 e smi rilasciata dalla Provincia di Livorno; ;

2. di CONFERMARE a carico della soc. Rimateria spa tutti gli obblighi, le prescrizioni e le disposizioni di cui al provvedimento di autorizzazione DD n. 276/2007 e smi nonché quanto disposto con il proprio decreto dirigenziale n. 4783 del 03/04/2019 e smi;

3. di DARE ATTO, pertanto, che tutti i riferimenti al vecchio gestore soc. Lucchini spa sono da intendersi riferiti alla soc. Rimateria spa e di STABILIRE che il presente Decreto deve essere sempre custodito presso l'impianto unitamente alla DD n. 276/2007 e smi;

4. di DARE ATTO che:

- a garanzia degli obblighi relativi alla gestione operativa dell'installazione, la soc. Rimateria spa ha prestato la fidejussione numero BVFF00033, fino ad un importo pari a euro 1.028.970 con validità dal 15/06/2019 al 15/09/2022,

- a garanzia degli obblighi relativi alla gestione post operativa dell'installazione, la soc. Rimateria spa ha prestato fidejussione numero BVFF00034, fino ad un importo pari a euro 1.659.330 con validità dal 15/06/2019 al 15/06/2024,

entrambe emesse dalla Compagnia Tokio Marine HCC;

5. di CONFERMARE, che la società Rimateria spa viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati nell'esercizio dell'impianto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto le vigenti normative in materia di edilizia, urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza ed in materia di tutela ambientale;

6. di DISPORRE la notifica del presente provvedimento tramite Pec alla Soc. Rimateria Spa e la

trasmissione ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Lucchini in as;
- ARPAT – Dipartimento Piombino-Elba;
- Agenzia del Demanio – Direzione regionale Toscana e Umbria sede di Livorno
- Comune di Piombino;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest.

7. di comunicare il presente atto al Settore VIA,VAS, OOPP di interesse strategico regionale.

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE